

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4097

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, ASCIUTTI, AZZOLLINI,  
BALDINI, BETTAMIO, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE,  
CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, D’ALÌ, DE ANNA, GAWRONSKI,  
GERMANÀ, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MANCA,  
MUNGARI, PASTORE, PERA, PIANETTA, PORCARI, RIZZI,  
SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI,  
TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI, GRECO,  
MINARDO e MANFREDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1999

---

Istituzione dell’agente di quartiere

---

ONOREVOLI SENATORI. - Uno dei problemi che è assolutamente necessario affrontare con la massima urgenza è quello della sicurezza nelle città in cui viviamo. Il cittadino pone in modo sempre più pressante una domanda di sicurezza. Egli esige, da parte dello Stato, l'ottemperanza a quel dovere inderogabile che sia garantita la sicurezza nella propria quotidianità, nella propria casa, nelle strade, nel proprio quartiere.

Oggi più del 95 per cento dei furti denunciati risulta impunito; le rapine sono in crescente aumento; le abitazioni sono saccheggiate quotidianamente ed anche le violenze sulla persona, specie sulle donne, aumentano in maniera indiscriminata.

Occorre, pertanto, avviare una nuova ed incisiva «politica della sicurezza» con l'obiettivo prioritario di difendere il cittadino che, soprattutto nelle grandi città, è quotidianamente aggredito ed impaurito dalla

dilagante microcriminalità. L'asse portante di tale strategia consiste nel favorire un maggiore e migliore impegno delle Forze dell'ordine.

Il progressivo degrado della qualità di vita nei centri urbani può essere affrontato mediante soluzioni legislative ed amministrative che ne impediscano l'accelerazione.

Con l'istituzione del poliziotto di quartiere ci poniamo l'obiettivo di fronteggiare la delinquenza comune scoraggiando il compimento di scippi, rapine, stupri, estorsioni, molestie ed anche di comportamenti semplicemente incivili. L'intento è di riuscire a creare un rapporto organico tra il poliziotto di quartiere e la zona di riferimento, in modo tale da sviluppare una conoscenza profonda della zona in cui lavora e da costruire uno stabile rapporto di fiducia e di collaborazione con i cittadini del quartiere stesso.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione dell'agente di quartiere)*

1. Nei comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti sono istituiti gruppi speciali di agenti della Polizia di Stato, denominati «agenti di quartiere», nell'ambito delle attuali dotazioni organiche della Polizia di Stato.

2. Gli agenti di quartiere hanno particolare competenza in materia di prevenzione e repressione della microcriminalità, ed hanno compiti di ricognizione e controllo del territorio, oltre ai normali compiti di polizia previsti dalle leggi vigenti.

3. Agli agenti di quartiere è assegnata, come ambito di azione, una frazione definita del territorio comunale, oltre ad una postazione fissa sul territorio di competenza utilizzando le strutture esistenti.

4. Il numero dei componenti dei gruppi di cui al comma 1 è fissato, a seconda dei casi, da due a quattro unità.

### Art. 2.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione delle postazioni fisse di cui all'articolo 1, comma 3, è destinata la spesa di lire 20 miliardi annui per il triennio 1999-2001.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministe-

ro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando quanto a lire 20 miliardi per il 1999, lire 20 miliardi per il 2000 e lire 20 miliardi per il 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.